

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 45

Adunanza 3 ottobre 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1000-199055/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore LUIGI RIVALTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che il Comune di Chieri:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 36-19211 del 19/05/1997;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 126 del 19/12/1997, la Variante Parziale n. 1 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha approvato con deliberazione del C.C. n. 87 del 30/09/1998 la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C.;
- ha approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 23/07/1999 la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.;
- ha approvato con deliberazione del C.C. n. 55 del 23/07/1999 la Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C.;

- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 84 del 19/11/1999, il progetto definitivo della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. per il conferimento della conformità urbanistica al progetto del nuovo tronco viario "Variante all'abitato di Chieri - Collegamento alla S.P. n. 128, S.S. n. 10 ed S.P. nn. 119 e 122" approvato dalla Provincia. Tale Variante è stata successivamente approvata nell'ambito dell'Accordo di Programma di cui al progetto viario sopracitato con D.P.G.R. n. 62 in data 22/06/2000;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 66 del 31/07/2000, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 13/09/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma.

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 66/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici;

Rilevato che la Variante in oggetto propone la perimetrazione e riclassificazione di un'area di caratteristiche morfologiche omogenee, rispondenti ai requisiti di bassa pericolosità geomorfologica propria della classe "II", così come definita dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP del 06/05/1996;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Visto il parere positivo della Regione Piemonte - Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione in data 03/12/1999;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 26/09/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Chieri, adottata con deliberazione C.C. n. 66 del 31/07/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Chieri, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso